

Sezione: LIGURIA
Esito: SENTENZA
Numero: 16
Anno: 2018
Materia: RESPONSABILITA'
Data pubblicazione: 25/01/2018

Sentenza n. 16 /2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Mario **PISCHEDDA** Presidente
Maria **RIOLO** Giudice
Gianluca **BRAGHO'** Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 20058 del registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale della Corte dei Conti per la Liguria nei confronti del signor CINTI Luca, nato a Bologna il 14 dicembre 1959 e ivi residente alla via Saragozza n.153/3, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Fiamingo e Gabriella Morena, entrambi del foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso lo studio dei nominati difensori, sito in Bologna, alla via Dagnini, n.15 (con richiesta di ricevere notificazioni e comunicazioni di Segreteria tramite *pec* indicata dai difensori).

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2017, il relatore Consigliere Gianluca Braghò, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Gabriele Vinciguerra, nonché l'avvocato difensore Gabriella Morena;

Ritenuto in

FATTO

con atto di citazione depositato in data 7 aprile 2017, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Vice Questore Aggiunto Luca CINTI in qualità di comandante del VII Reparto Mobile di Bologna, responsabile del comando in Genova nella zona di Piazza Manin in data 20 luglio 2001, per sentirlo condannare al risarcimento in favore del Ministero degli Interni della somma di euro 50.000 (cinquantamila/00) a titolo di danno all'immagine o della diversa somma che sarà liquidata dalla Sezione Giurisdizionale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese del giudizio.

La richiesta di condanna a carico del convenuto consegue alla condanna irrevocabile inflitta al prevenuto per il delitto di falsa testimonianza, ai sensi dell'art. 372 c.p., poiché deponendo come testimone dinnanzi al Tribunale di Genova, in data 17 giugno 2009, durante la fase dibattimentale del processo a carico dei sottoposti agenti di P.S. Cecere Antonio, Beretta Luciano, Neri Marco e Volpini Simone, appartenenti al reparto dal medesimo comando ed imputati dei delitti di falso in atto pubblico, calunnia ed abuso d'ufficio in

relazione agli arresti operati nei confronti dei cittadini spagnoli Sesma Adolfo Gonzales e Lorente Garcia Luis Alberto, affermava falsamente di aver assistito all'arresto dei due cittadini di nazionalità basca in data 20 luglio 2001, al momento dell'ingresso delle forze di Polizia al suo comando nella piazza Manin, nell'immediatezza di scontri sostenuti con un gruppo di manifestanti vestiti di nero e a volto coperto, arresti motivati da atti di resistenza armata compiuti dai due e consistiti nel lancio di una bottiglia molotov da parte di uno degli arrestati e nell'uso di una sbarra di ferro contro gli agenti da parte dell'altro, circostanza quest'ultima, cui riferiva di aver assistito personalmente.

Osserva la Procura che il CINTI è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli con sentenza emessa, in data 8 marzo 2013, dal Tribunale di Genova e, per l'effetto, condannato alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (con pena sospesa e non menzione), al risarcimento del danno sofferto dalle parti civili costituite e al rimborso delle spese di giudizio da queste sostenute.

Con sentenza n. 1939 emessa in data 19 maggio 2014, la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di prime cure, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Infine, la Corte di Cassazione, con sentenza n.635 del 7 maggio 2015 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal CINTI, con conseguente condanna alle spese processuali del grado.

All'esito della notificazione dell'invito a dedurre, in convenuto depositava memoria, sostenendo l'inammissibilità dell'azione erariale e chiedendo l'audizione personale, che si svolgeva in data 27 marzo 2017.

Alla luce di dette emergenze processuali, la Procura ritiene pienamente provati i fatti che hanno confermato le condanne per falsa testimonianza. L'ipotesi accusatoria ha trovato pieno riscontro nella sentenza della Corte di appello (confermata in Cassazione e dunque passata in giudicato), la quale, ha ritenuto integrato il comportamento delittuoso ascritto al CINTI, condannandolo al risarcimento danni nei confronti delle parti civili costituite e al rimborso delle spese legali affrontate da queste ultime.

Assume il requirente che ai sensi dell'art. 651 c.p.p., le risultanze del processo penale, divenuto irrevocabile, non possono essere messe in discussione in questa sede.

La condotta illecita del funzionario di Polizia ha causato un grave nocumento all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, il Ministero dell'Interno, alla luce del rilievo assunto dall'episodio sugli organi di informazione, nonché del grado di comando del responsabile. In generale, come è noto, i terribili fatti del G8 2001 di Genova hanno avuto risonanza mondiale.

La condotta del funzionario di Polizia, ovvero l'aver commesso falsa testimonianza per favorire gli agenti imputati in un correlato processo penale per falso in atto pubblico, calunnia ed abuso d'ufficio, nella piena consapevolezza di coprire in modo illecito il contegno riprovevole dei propri sottoposti, è considerata nella tesi accusatoria decisamente disdicevole e gravemente calunniosa, in quanto diretta a sostenere la fondatezza delle accuse mosse dagli autori degli arresti abusivi nei confronti di due cittadini spagnoli, del tutto innocenti e ad evitare che gli agenti infedeli fossero condannati, in tal modo creando grave intralcio alla giustizia e notevole danno alla reputazione del Corpo di appartenenza.

Quale presupposto del danno, oltre alla condotta dolosa discendente dal

delitto di falsa testimonianza, la Procura rileva la violazione del dovere di fedeltà qualificata fondato sull'art. 54 Cost., per i pubblici ufficiali che hanno giurato di svolgere le proprie funzioni con disciplina ed onore (Corte conti, Sez. FVG, sent. n.491/2007), nonché la violazione immediata e diretta dell'art. 97 della Costituzione, che sancisce il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Nel motivare l'entità della richiesta risarcitoria del danno all'immagine, causato dal convenuto all'Amministrazione di appartenenza e allo Stato, il requirente osserva che per gli appartenenti alle *"Forze dell'ordine il rapporto di servizio viene ad assumere una particolare più intensa connotazione che discende dal dovere di fedeltà di cui all'art. 54 della Costituzione, da intendersi come fedeltà qualificata, con contenuto più ampio di quello riguardante la totalità dei cittadini, essendo idonea a fondare doveri più impegnativi nei confronti di chi, essendo tenuto a prestare giuramento, contrae anche un vincolo di ordine morale, che a quelli giuridici si aggiunge"* (Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, n.491/2007).

L'estrema rilevanza dei compiti istituzionalmente attribuiti alla Polizia di Stato impone che tutti gli appartenenti al Corpo mantengano una condotta assolutamente irreprensibile. Non solo. In un ordinamento democratico è di fondamentale importanza che l'opinione pubblica abbia un'elevata considerazione delle Forze dell'Ordine: tale generale apprezzamento è condizione necessaria per l'efficace raggiungimento delle finalità che lo Stato attribuisce loro.

Può aggiungersi che la Corte costituzionale (sentenza n. 112 del 2014) nel considerare non irragionevole la previsione della destituzione di diritto per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, quale conseguenza automatica dell'applicazione di una misura di sicurezza personale, ha sottolineato che la specialità del censurato art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 737 del 1981, è dovuta alla «peculiarità e delicatezza dei compiti affidati» alla predetta categoria di dipendenti pubblici e «connessi alla salvaguardia di diritti fondamentali». Pertanto, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione «una disciplina che valuti in termini rigorosi le conseguenze che discendono, sul piano del rapporto di impiego, dalla accertata pericolosità del pubblico dipendente, in particolar modo laddove (...) tale situazione abbia determinato condotte penalmente rilevanti. Essa trasparentemente riflette la preminenza attribuita dal legislatore all'interesse della collettività ad essere difesa dalla pericolosità sociale di un suo membro, allorché questo sia un dipendente dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ... omissis ...».

Né può essere obliterato, ad avviso del requirente il contenuto del "Codice Europeo di Etica per la Polizia" (adottato dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa – Raccomandazione n. 2001/10 - nel settembre 2001, in seguito all'ondata di sdegno per i fatti del G8 di Genova) ove vengono riaffermati i divieti assoluti – già, peraltro, presenti in tutti gli ordinamenti - di comportamenti che ledano i valori fondamentali della persona, la sacralità della stessa, sia in termini fisici che morali.

Ogni qual volta l'immagine dell'Amministrazione è lesa da comportamenti illeciti, si verifica, dunque, una violazione del diritto all'immagine *"intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica"* (Corte dei conti, SS.RR. n. 10/2003/QM, confermata, rispetto ai contenuti sostanziali, dalla successiva n. 1/2011/QM), violazione che è economicamente valutabile e risarcibile.

La quantificazione di tale danno deve essere effettuata in via equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze, dei fatti e del pregiudizio subito – nella specie - dalla Polizia di Stato e dallo Stato stesso alla loro reputazione con grave detrimento al prestigio acquisito attraverso la costante azione dei propri operatori.

In ordine ai parametri da utilizzare per determinare il *quantum* del danno, la Procura richiama la pregressa giurisprudenza contabile ed in particolare la pronuncia delle SS.RR. n.10/QM del 2003 che ha analiticamente indicato i parametri ai fini della quantificazione del danno in via equitativa.

Applicando, quindi, tali parametri e criteri alle fattispecie in esame, la Procura ritiene che il danno all'immagine possa essere quantificato in euro 50.000,00 (cinquantamila\00), da risarcirsi al Ministero dell'Interno, in considerazione del peculiare rilievo della funzione delle Forze dell'Ordine, cui è affidato dall'ordinamento prioritariamente il compito di far rispettare la legge e di tutelare i cittadini, della gravità dei fatti, del grado rivestito dal responsabile (Comandante del VII Reparto Mobile di Bologna), dell'attenzione dell'opinione pubblica nazionale sui reati commessi da esponenti delle Forze dell'Ordine, della risonanza mediatica degli eventi.

Circa l'ammissibilità della richiesta risarcitoria per danno all'immagine, parte attorea osserva quanto segue.

Il limitato novero dei reati presupposto per la proponibilità della domanda erariale a titolo di danno all'immagine, ai sensi del art. 17 comma 30 *ter* del d.l. 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102, è stato recentemente oggetto di rimessione degli atti alla Consulta da parte della Sezione giurisdizionale adita, con ordinanza del 19 aprile 2016 (proc. n. 58\13, proprio con riferimento al giudizio nei confronti dei sigg.ri Volpini, Neri, Beretti, Cecere).

Tuttavia, parte attorea richiama la disciplina introdotta con il codice della giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n.174) che all'art. 4 comma 1 delle "norme transitorie ed abrogazioni" ha per l'appunto abrogato l'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n.97, ma non la norma rinviante (il citato art. 17 comma 30 *ter*). Poiché in forza dell'art. 4, ultimo comma, c.g.c., allorché disposizioni vigenti richiamano disposizione abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da quest'ultime si intende operato ai corrispondenti istituti codicistici, il rinvio operato dall'art. 17 comma 30 *ter* all'abrogato art. 7 della legge 25 marzo 2001, n.97 non può che riferirsi all'art. 51 comma 7 del c.g.c. e, trattandosi di norma processuale applicabile ai giudizi in corso, a mente del citato art. 51 c.g.c., non può che trovare ingresso nell'attuale processo per l'effetto dell'art. 2 comma 1 delle norme transitorie ed abrogazioni, atteso che il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, va ritenuto perseguibile qualora scaturisca da delitto commesso a danno della medesima, commesso da dipendente o amministratore condannato in sede penale con sentenza irrevocabile, a prescindere dall'inserimento del reato per cui si procede nel novero dei reati presupposto inseriti nel capo I, titolo II del libro II del codice penale (come prescriveva la norma abrogata). Non vi sarebbe dubbio alcuno, nella prospettiva del requirente, che la falsa testimonianza commessa da un funzionario di P.S. nel descrivere condotte ricadenti nell'ambito delle proprie funzioni, oltre a cagionare un danno all'amministrazione della Giustizia, abbia cagionato una grave lesione all'immagine della Polizia di Stato.

Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 14 novembre 2017.

Sostiene la difesa del CINTI, in via principale, l'inammissibilità della domanda attorea, come peraltro rimarcato nelle deduzioni autorizzate in sede di audizione svolta dopo la notifica dell'invito a dedurre.

L'inammissibilità è fondata sull'esclusione del reato di falsa testimonianza dal novero dei delitti presupposto per considerare proponibile l'azione di danno all'immagine inferto alla Pubblica Amministrazione. Il delitto di falsa testimonianza è indiscutibilmente un reato contro l'Amministrazione della Giustizia e non un delitto contro la Pubblica Amministrazione ricompreso nel libro II, Titolo II, capo I del codice penale.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attorea, la difesa considera applicabile al caso in esame la disciplina previgente dettata dal citato articolo 17 comma 30 *ter*, rispetto all'entrata in vigore del codice della giustizia contabile (7 ottobre 2016, ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge nella G.U. del 6 settembre 2016). L'intervenuta abrogazione del c.d. Lodo Bernardo, non conduce in ogni caso all'applicazione della nuova disciplina ai casi commessi sotto il vigore del precedente regime giuridico.

Alla pubblica udienza il rappresentante della Procura contabile ha ribadito le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.

Il difensore ha concluso ripercorrendo le proprie argomentazioni difensive e chiedendo la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea anche in virtù dell'applicazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, posto che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. All'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del convenuto, la quale presuppone l'inapplicabilità delle norme introdotte con il codice di giustizia contabile e si fonda sulla carenza del requisito derivante dalla sussistenza di condanna irrevocabile pronunciata nei confronti del convenuto per un delitto contro la Pubblica Amministrazione punito nel Capo I del Titolo II, Libro II del codice penale (Cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n.8/2015).

L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento.

Con decorrenza dal 7 ottobre 2016, trova applicazione il codice di giustizia contabile, introdotto con d.lgs. 24 agosto 2016, n.174.

Al riguardo va evidenziato che il legislatore ha selettivamente determinato quale *corpus* di norme è immediatamente applicabile ai giudizi in corso, alla stregua di valutazioni sulla regolazione degli assetti processuali pienamente rientranti nella potestà normativa esercitata, che si assume scevra da scelte irrazionali o arbitrarie.

La disciplina *ad hoc* dettata dal legislatore per il graduale inserimento applicativo delle norme codicistiche, depotenzia il dilemma sollevato dalla difesa, circa la valenza sostanziale o processuale della disciplina abrogante rispetto alla previgente previsione normativa, di cui all'art. 17 comma *ter* del d.l. 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102.

E' infatti il legislatore medesimo che ha inteso regolare i casi riferiti a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del codice, orientando l'interprete nell'individuazione della disciplina applicabile.

Al contrario, laddove il legislatore ha ritenuto di applicare gli istituti codicistici, a valenza sostanziale - come gli atti interruttivi della prescrizione- ai soli fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, ne ha espressamente fatto menzione (art. 2, comma 2, delle disposizioni transitorie con riferimento all'art. 66 del c.g.c.).

Si evince dall'art. 2 delle norme transitorie al c.g.c. che le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice (artt. da 51 a 70), disciplinanti l'istruttoria del Pubblico Ministero, si applicano alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti già compiuti secondo il regime previgente, mentre le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V (artt. da 73 a 103) si applicano anche ai giudizi in corso.

Orbene, nel giudizio in esame l'invito a dedurre è stato spedito per la notifica in data 7 settembre 2016. In data 1° marzo 2017, il PM, ritenendo necessario l'approfondimento di quanto prospettato nella memoria difensiva, ha chiesto alla Sezione giurisdizionale l'autorizzazione ad una proroga dell'istruttoria di mesi quattro.

Con ordinanza n. 4/2017, depositata il 10 marzo 2017, il Giudice designato ha autorizzato la proroga del termine di cui all'art. 67 comma 5 c.g.c. fino al 10 luglio 2017.

Su richiesta del convenuto, il medesimo è stato audito personalmente in data 27 marzo 2017, innanzi al Pubblico Ministero titolare della vertenza.

L'atto di citazione è stato notificato presso lo studio del difensore di fiducia in data 28 aprile 2017 e allegato al fascicolo processuale con nota di deposito atti n. 2 del 21 giugno 2017.

E' indubbio che l'istruttoria del PM si è conclusa dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, con conseguente applicazione al giudizio di che trattasi dell'art. 51, commi 6 e 7, c.g.c. richiamato dall'art. 2 delle citate disposizioni transitorie (Cfr. Sezione giur. Marche, sent. 7/2017; Sezione giur. Sicilia, sent. 687/2017).

Osserva ulteriormente il Collegio che il codice di giustizia contabile all'art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) ha espunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella codicistica, il primo periodo dell'art.17, comma 30 *ter*, d.l. n.78 del 2009 cit., lasciando intatto il testo successivo della norma, a tenore della quale l'azione per il risarcimento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile - a pena di nullità - soltanto a fronte di una sentenza penale definitiva di condanna del pubblico dipendente per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. richiamati dall'art. 7, legge 27 marzo 2001, n. 97.

Anche quest'ultima disposizione è stata parimenti abrogata dal predetto art. 4 dell'allegato 3 del Codice (vedasi lett. g), venendo così meno la previgente limitazione del novero dei delitti per i quali è perseguibile il danno all'immagine.

Nel determinare la portata della disciplina relativa al danno all'immagine, il Collegio evidenzia che il richiamo compiuto dal comma 2 del citato art. 4 identifica la norma di riferimento, necessaria ad individuare il "corrispondente istituto" codicistico che subentra in luogo di quello abrogato.

Il "corrispondente istituto" è rinvenibile in modo univoco e onnicomprensivo nella nozione di danno erariale disciplinato dagli artt. 51 e seguenti del c.g.c., ovvero, con riferimento al danno all'immagine, il danno erariale, perpetrato dai dipendenti pubblici per delitti commessi a danno delle Pubbliche

amministrazioni (cfr. Sezione giur. Lombardia, sentenza n.201/2016).

Si evidenzia che *il danno all'immagine viene contemplato espressamente solo dall'art. 51, co.6, del Codice, il quale prescrive che la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio. "Sicché, in mancanza di ulteriori specificazioni normative, tali nuovi "presupposti" di proponibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine (alla luce dell'abrogazione del cennato lodo Bernardo e del menzionato art. 7 della legge n. 97 del 2001) non possono che essere individuati in quelli previsti dal medesimo articolo 51, al comma 7 (unica disposizione del Codice che appare colmare il vuoto normativo determinatosi in conseguenza delle suddette abrogazioni), ai sensi del quale: "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".*

Poiché, dunque, nell'art. 51, comma 6, del Codice, si fa espresso riferimento al danno all'immagine, il contenuto di detta norma, in combinato con il generale richiamo, nel successivo comma 7, a delitti commessi a danno della P.A. accertati con sentenza penale irrevocabile, conduce a ritenere che, ai fini dell'individuazione dei "presupposti" di che trattasi, tali reati siano da individuare, sul piano testuale e logico, senza la previgente delimitazione, in tutti i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni da dipendenti pubblici (o da soggetti legati da rapporto di servizio, secondo notori approdi di questa Corte). Ad avviso della Sezione, dunque, dopo la novella del d.lgs. n.174 del 2016, qualsiasi delitto commesso da pubblici dipendenti (o da soggetti legati da rapporto di servizio alla P.A.) in danno della P.A., accertato con sentenza penale definitiva è idoneo a configurare – senza più la limitazione tipologica di cui all'abrogato art. 7 della legge n. 97 del 2001 – il presupposto per l'eventuale promovimento dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine di cui al comma 6 dell'art. 51 del menzionato Codice" (così testualmente, Sezione giur. Lombardia cit.).

L'individuazione della norma applicabile non muta, se si intenda seguire l'orientamento giurisprudenziale che identifica nella disciplina del danno all'immagine i presupposti di proponibilità della domanda, da intendersi quali condizioni dell'azione (Cfr. Sezione giur. Veneto, sent. n.219/2016).

Orbene, le condizioni dell'azione (irrevocabilità della sentenza di condanna in sede penale per un fatto di reato commesso dal pubblico ufficiale a danno della Pubblica Amministrazione) devono essere valutate al momento della proposizione della citazione al convenuto CINTI (notificata il 28 aprile 2017) e dunque ricorrono pienamente nel caso di specie.

Da ultimo, merita di essere valutata, sempre in punto di inammissibilità della domanda attorea, la tesi ribadita dalla difesa del convenuto in sede di conclusioni orali, rese all'udienza di discussione, circa l'obbligatorio rispetto del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, posto che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso; il che condurrebbe ad applicare nel giudizio in atto l'art. 17

comma 30 *ter* del d.l. n.78/2008 cit. quale legge vigente all'epoca degli accadimenti per cui è causa.

La disposizione, ad avviso della difesa, assume precipua valenza attributiva della giurisdizione della Corte dei conti prescrivendo la proponibilità della domanda per danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dalla legge (Corte Cost. sent. n.355/2010).

Al riguardo, il Collegio osserva che il principio di stretta legalità è presidiato a livello costituzionale a tutela dell'individuo nei casi di introduzione o di *reformatio in pejus* di norma penale incriminatrice e non anche in relazione all'azione pubblica volta ad ottenere la reintegrazione del danno all'immagine patito dalla Pubblica Amministrazione.

Condividendo l'orientamento espresso dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo (sentenza Rigolio vs Italia, depositata il 14 maggio 2014), la Sezione ribadisce la natura risarcitoria e non sanzionatoria del danno all'immagine. La circostanza che l'entità del danno sia determinata secondo equità, non viola il principio di legalità previsto dall'art. 7 CEDU (sentenza Rigolio vs Italia cit.).

Per quel che concerne il richiamo alla portata precettiva del summenzionato art. 17, comma 30 *ter*, applicabile, in tesi, *ratione temporis*, va precisato che la Corte Costituzionale con ordinanza n.145/2017, depositata il 21 giugno 2017, ha disposto la restituzione degli atti a questa Sezione regionale remittente, poiché ha ritenuto che *"le sopravvenute modifiche, anche tenendo conto della data di entrata in vigore delle stesse, hanno inciso sul citato art. 17, comma 30-ter, e, comunque, hanno determinato una profonda trasformazione del quadro normativo di riferimento (soprattutto in considerazione della disposta abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001), realizzata con modalità tali da influire sul contenuto e sulla prospettiva delle censure e che, quindi, ne rendono ineludibile il riesame da parte del rimettente, cui spetta valutare le ricadute delle modifiche, procedendo ad una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della sollevata questione (per tutte, ordinanze n. 25 del 2017 e n. 115 del 2016).*

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il mutamento del quadro normativo di riferimento sulla questione dell'ammissibilità dell'azione erariale, induce il Collegio a ritenere applicabile nel giudizio in atto la normativa codicistica in tema di danno erariale e non già l'art. 17 comma 30 *ter*.

Ne consegue che anche tale assunto difensivo non ha pregio, in quanto l'invocazione del principio costituzionale *nullum crimen sine lege* è pienamente rispettato nei giudizi per danno erariale celebrati innanzi alla Corte dei conti all'esito del giudicato penale di condanna.

Respinta l'eccezione di inammissibilità, il Collegio esamina il merito della pretesa attorea.

L'ipotesi accusatoria per il delitto di falsa testimonianza ha trovato pieno riscontro nella sentenza della Corte di appello di Genova (confermata in Cassazione, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato CINTI e dunque passata in giudicato).

I fatti di rilievo penale non sono controversi e devono essere acquisiti al patrimonio conoscitivo del giudice contabile.

L'esame dei documenti processuali offerti dal Pubblico Ministero induce il Collegio a considerare pienamente provata la domanda risarcitoria introdotta a titolo di danno all'immagine, per aver l'azione delittuosa del convenuto,

commessa nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale addetto al controllo dell'ordine pubblico il 20 luglio 2001, in Genova, Viale Manin, causalmente cagionato un pregiudizio alla pubblica reputazione della Polizia di Stato, quale conseguenza immediata e diretta del contegno delittuoso posto in essere, consistito nel "coprire le condotte penalmente rilevanti dei propri sottoposti" rendendo falsa testimonianza in un dibattimento penale.

La gravità dei fatti commessi dal CINTI, nell'esercizio delle sue funzioni (relazione di arresto a sua firma del 27.8.2001) e in seguito nel rendere falsa testimonianza di fronte al giudice dibattimentale in data 17 giugno 2009, è comprovata dalle motivazioni che si rinvengono in un significativo passaggio della sentenza d'appello, divenuta irrevocabile.

Riporta il Giudice penale d'appello: *"tornando alla testimonianza che costituisce oggetto del presente procedimento, appare evidente che, per lo stretto rapporto di colleganza che univa il CINTI ai suoi uomini e, tenuto conto di quanto era già stato affermato dal predetto nella relazione di servizio a sua firma del 27.8.2001 (volta, tra l'altro, a sostenere la legittimità degli arresti effettuati, egli non poteva che confermare quanto da lui in precedenza sostenuto. Tuttavia, posto che il procedimento penale nei confronti dei colleghi originava proprio dall'affermazione giudiziaria dell'innocenza dei due arrestati (di cui egli era bene a conoscenza) egli non poteva che adeguare la sua testimonianza a tale dato ormai inoppugnabile. A questo proposito, ingenuamente, ad avviso della Corte, la difesa dell'imputato sostiene che, ove avesse voluto proteggere i suoi uomini, il CINTI avrebbe coperto "l'errore giudiziario" commesso con "altre menzogne", dichiarando di riconoscere nel Sesma e nel Lorente Garcia i manifestanti che lui stesso aveva visto arrestare "e che avevano poco prima brandito una spranga e lanciato una molotov". ...E' fin troppo evidente che il teste, nel difficile equilibrio tra l'evidenza di un arresto effettuato in assenza dei presupposti di legge e la necessità di non "scaricare" i colleghi (il che, del resto, avrebbe comportato un'ammissione di responsabilità in ordine alla falsità del suo precedente scritto), occorre trovare "una terza via". Essa è stata individuata nella creazione di un "doppio" arresto (il primo pienamente legittimo, il secondo, come si è visto, frutto di un incomprensibile decisione del personale di Polizia operante) e di un oggettivamente incredibile, successivo scambio di persone... consistito nell'aver abbinato i nominativi del Sesma e del Lorente Garcia (tratti dai documenti esaminati) al verbale di arresto di due precedenti arrestati, ...in modo da far apparire gli arrestati "innocenti" esclusivamente sottoposti ad un fermo d'identificazione".*

L'affermata colpevolezza per il delitto falsa testimonianza ha comportato per l'imputato la condanna penale per aver consumato un delitto contro l'amministrazione della Giustizia, rendendo dichiarazioni false nella sua qualità di funzionario di Polizia cui erano state assegnate delicate funzioni direttive, nonché la condanna al risarcimento delle spese processuali e del danno morale patito dalle parti civili costituite.

Sotto il profilo della prova del danno all'immagine, il Collegio osserva quanto segue.

Ampio risalto mediatico, a livello locale e nazionale fu dato dagli organi di informazione con riferimento alla condanna del CINTI per falsa testimonianza. Il Pubblico Ministero ha prodotto numerose copie di testate giornalistiche che riportano in diverse riprese la notizia (V2015/00437 doc. 8).

La diffusione mediatica dei fatti delittuosi ascritti al convenuto ha concorso ad

amplificare il nocumento alla reputazione dell'Amministrazione di Polizia (*rectius* del Ministero dell'Interno), da intendersi quale pregiudizio morale lesivo del buon andamento e della reputazione pubblica dell'Amministrazione suscettibile di valutazione economica (cfr. su tutte, Corte conti, Sez. un. sent. n.10/2003 QM).

La lesione del bene giuridicamente tutelato promana dalla condotta del CINTI, il quale ha tentato in ogni modo di sostenere le false accuse dei colleghi poliziotti nei confronti di due cittadini stranieri innocenti, tradendo in radice la fedeltà ai valori costituzionali (art. 54 Cost.) e ai doveri istituzionali cui è astretto il funzionario di Polizia (art. 97 Cost., art. 8 primo comma lett. c del d.p.r. n. 737/1981, al quale è affidata la salvaguardia dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo.

Con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine, essa può essere valutata in via equitativa, avuto riguardo, nella specie, alla gravità del nocumento subito dalla Polizia di Stato, alla lesione del prestigio e della reputazione, anche internazionale, dello Stato italiano, al rilievo sub-apicale dell'attività svolta dal dipendente pubblico infedele, all'intensità del dolo, alle negative ricadute sociali, alla diffusione delle notizie sugli organi di informazione (*clamor fori*), ai costi diretti e indiretti da sostenere per il ripristino dell'immagine della Pubblica Amministrazione.

La giurisprudenza ha delineato, ancor prima della nota sentenza delle SS.RR. n.10/QM/2003, i parametri cui ancorare la determinazione del *quantum damni*, applicabili anche in via presuntiva (Cfr. Sez. giur. Lombardia sent. n.1551/1999, Sez. II° giur. centrale d'appello nn. 143/2009 e 305/2010).

Il caso sottoposto all'esame del Collegio si manifesta in tutta la sua gravità. Il contegno specularmente contrario ai doveri giuridici e al codice etico del funzionario pubblico ha drasticamente inciso sulla reputazione della Polizia di Stato, innescando nell'opinione pubblica la perniciosa convinzione che la generalità dei funzionari di Polizia possa impunemente commettere crimini nei confronti di persone falsamente accusate di reati, sottoporle ad arresto illegale durante le manifestazioni di piazza e godere, in occasione del processo a proprio carico, di conniventi coperture da parte dei propri superiori gerarchici, disposti a sostenere inverosimili e false dichiarazioni dinnanzi all'Autorità giudiziaria, per un malinteso spirito di colleganza.

In conclusione, nella comprovata sussistenza di tutti i parametri pretori per la quantificazione del danno all'immagine inferto alla Pubblica Amministrazione, il Collegio stima equo condannare il convenuto CINTI Luca al risarcimento in favore del Ministero dell'Interno della somma complessiva di euro 50.000/00 (cinquantamila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, quest'ultima dalla data della pronuncia della sentenza penale irrevocabile di condanna.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del convenuto come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto CINTI Luca al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma complessiva di euro 50.000/00 (cinquantamila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, quest'ultima dalla data della pronuncia della sentenza penale irrevocabile di condanna. Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro _____.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

F.to (Gianluca Braghò)

IL PRESIDENTE

F.to (Mario Pischedda)

Depositata in Segreteria il 25/01/2018

Il Funzionario Preposto

F.to (Rosella Gisella Casciani)